



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 30/09/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2014, n. 1860

Comune di NARDO' (LE) - Variante al P.R.G. Delibera di C.C. n. 111 del 16.12.2005 (adozione). Delibera di C.C. n. 32 del 21.03.2012 (controdeduzione ed adeguamento). Approvazione con richiesta di adeguamenti cartografici.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

““Il Comune di Nardò, munito di P.R.G. approvato in via definitiva dalla Regione trasmessa con nota comunale prot. n. 3403 del 24.01.2007, ha adottato la variante al P.R.G. relativa alle determinazioni definitive inerenti variegati ambiti territoriali già oggetto di altrettante osservazioni pervenute allo stesso Comune in sede di adozione dello stesso P.R.G.

Gli atti trasmessi sono i seguenti:

1. Delibera di adozione del C.C. n. 111 del 16/12/05 avente ad oggetto “Determinazioni definitive sulle osservazioni al P.R.G. gruppo 4 e 6 punto R-7 della Delibera di Giunta Regionale di approvazione definitiva n. 345/01. Adozione variante al P.R.G.”;
2. Delibera n. 475 del 25/07/05 avente ad oggetto “Art. 16 L.R. 56/80 - Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. n. 345/01 di “Approvazione definitiva” del P.R.G.”;
3. Delibera di C.C. n. 70 del 06/11/06 avente ad oggetto “Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. di approvazione definitiva del PRG. Determinazioni ex art. 16 L.R. 54/80”;
4. Pareri dei seguenti Enti:
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto;
 - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Capitaneria di Porto di Gallipoli - Servizio Demanio
 - Ambiente e Contenzioso;
 - Agenzia delle Dogane di Brindisi;
 - Provincia di Lecce - Ufficio Coordinamento
 - Territoriale;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione
5. Attestazione deposito elaborati della variante presso la Segreteria Comunale per 30 gg. e avviso all'Albo Pretorio del Comune;
6. Elaborati scritto-grafici allegati alla Del. di C.C. n.111/2005:
 - A. 1 Relazione;
 - A. 2.1 Schede osservazioni gruppo 6;

- A. 2.2 Schede osservazioni gruppo 4;
- A. 3 Norme Tecniche di attuazione;
- Tav. A - H Individuazione delle osservazioni per i gruppi 4 e 6 - scala 1:5.000;
- Tavv. da 4.1 a 4.22 Zonizzazione - scala 1:5.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte;
- Tavv. da 6.1 a 6.14 Comparti d'intervento - zonizzazione - scala 1:2.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte per i gruppi 4 e 6.

La Deliberazione di C.C. n. 111/05, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nonché essere stata oggetto di n. 2 osservazioni, il cui esame è stato operato con la deliberazione di C.C. n. 70 del 06.11.2006.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 07 del 16 febbraio 2010 che di seguito si riporta in via sintetica.

“”

Nel merito, delle diverse varianti proposte, e distinguendo le stesse secondo n. 2 diversi raggruppamenti il Servizio Urbanistica ha evidenziato quanto segue:

A. per quanto riguarda il primo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, già riferite a n. 9 osservazioni (proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il punto n. 4)), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione-parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni, la Giunta si esprimeva nel senso che le stesse erano “non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera”;

In relazione alla “fascia costiera” è, altresì, da evidenziare che nella medesima relazione-parere è riportato:

“Le relative aree vanno classificate perciò zone omogenee di tipo E3-zone agricole di salvaguardia paesaggistica; ciò, sia ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 56/80 che impone limitazioni alla pianificazione nella fascia costiera dei 300 mt., ... omissis..... In relazione a quanto sopra e per contenere le previsioni insediative nei limiti della reale capacità insediativa della costa, per l’intero territorio extraurbano va riconosciuto esclusivamente lo stato di fatto fino ad oggi legittimamente consolidatosi.”

A tale proposito, nel rilevare che a fronte dei rilievi operati dalla citata relazione-parere del CUR, la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcuno “più puntuale approfondimento e chiarificazione” se non quella dell’avvenuto accoglimento da parte del Commissario ad Acta, né propone alcuna indagine sulla stato fisico- giuridico dei diversi ambiti interessati, né, ancora, propone alcuna considerazione circa quanto rilevato in riferimento al dimensionamento della “zona costiera”, il SUR ha ritenuto di non condividere le proposte di variante, in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998, e riproposte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nardò.

B. per quanto riguarda il secondo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. dal 7 al 34, già riferite alle n. 25 osservazioni proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il punto n. 6), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione-parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni la Giunta si esprimeva nel senso che “Per le sottoelencate osservazioni si ritiene di demandare all’Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso”;

A tale proposito, si rappresenta che la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.1) allegata alla proposta di variante non propone, ad eccezione di pochi e limitati casi, alcuno specifico approfondimento in ordine

alle esaustive motivazioni, come già rilevato nella relazione-parere del CUR, e pertanto il SUR ha ritenuto di non condividere quanto proposto fatto salvo alcune specifiche previsioni (n. 10) le cui motivazioni sono oggettivamente rilevabili dall'esame degli elaborati proposti, così come in appresso indicate:

Omissis

Osservazioni

In riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 16/12/05 al Comune di Nardò sono state presentate osservazioni per le quali il Comune di Nardò si è determinato nei termini richiamati nella stessa deliberazione consiliare n. 111/2005.

Nel merito delle osservazioni presentate e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 06/11/06 relativa all'esame delle stesse osservazioni, il SUR ha ritenuto di rappresentare quanto in appresso:

Osservazione "Ditta Manca":

- la problematica sottesa (riferita alla osservazione n. 7 gruppo 6) non risulta compresa tra le varianti proposte;

Osservazione "Consulta dell'Ambiente":

- la problematica sottesa alla variante indicata con il n. 23 (riferita alla osservazione n. 176), con riferimento a quanto proposto circa la variante n. 23, deve ritenersi superata in relazione a quanto indicato nella relazione che precede circa la medesima problematica.""

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 07/2010 del 12/04/2010 si è espresso nei seguenti termini:

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio Urbanistica n. 07 del 16/02/2010 (allegata) ed in particolare facendo propria la relazione in data odierna dei relatori stessi (allegata), contenente ulteriori puntualizzazioni rispetto alla predetta relazione d'ufficio n. 07/2010.”

Di seguito si riporta integralmente la predetta relazione:

“Con delibera G.R. 345 del 10.04.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò (LE) adottato dal Commissario ad Acta in data 03/03/1992.

L'iter amministrativo che ha portato alla approvazione del P.R.G. è stato molto travagliato a causa delle osservazioni provenienti dai proprietari dei suoli interessati, alcune accolte ed altre respinte, ed a causa dei numerosi contenziosi dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce che in due occasioni, per quanto è stato possibile rilevare da questo ufficio, ha modificato le decisioni assunte dalla pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto innanzi, l'esame della proposta di variante al piano regolatore è stata particolarmente complessa e laboriosa, in quanto si è dovuto tener conto di numerose variabili di difficile coordinamento ed interpretazione.

Fatta questa breve premessa, prima di entrare nel merito delle varie osservazioni, è doveroso ricostruire l'iter amministrativo che ha preceduto la presente fase di richiesta di variante al P.R.G..

- La Giunta Regionale con delibera n. 4066/98, facendo propria la relazione-parere del C.U.R. reso il 14.5.98, ha approvato il P.R.G. adottato dal Comune di Nardò, richiedendo alcune modifiche e prescrizioni (elencate nella relazione-parere C.U.R. al punto N), rimettendo poi gli atti all'Autorità Comunale per gli adempimenti ex art. 16 L.R. 56/80 comma 11.

- Il Comune di Nardò con delibera del C.C. n. 11/2000 del 17.2.2000 ha fornito i chiarimenti relativi alle osservazioni contenute nella relazione-parere C.U.R. del 14.5.98. distinguendole in sette

gruppi:

1. osservazioni non accolte per le motivazioni espresse dal Commissario ad acta e/o superate dalla prescrizioni del C.U.R.;
2. osservazioni accoglibili per le motivazioni adottate dal Commissario ad acta e riportate nella fase di adeguamento del P.R.G. dall'Ufficio piano appositamente incaricato;
3. osservazione n. 11 accolta dal Commissario ad acta e non accoglibile in quanto tesa alla tutela di interessi privatistici in contrasto con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione urbanistica generale;
4. osservazioni accolte dal Commissario ad acta e non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti alla fascia costiera: 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305;
5. la numero 91 non costituisce osservazione;
6. osservazioni per le quali il C.U.R. ritiene di demandare all'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso: 7, 14, 15, 26, 28, 39, 40, 42, 46, 50, 55, 65, 71, 89, 91, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 166, 167, 170, 176, 178, 182, 187, 192, 196, 204, 208, 225, 227, 234, 235, 243, 244, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299, 1 fuori termine;
7. per quanto attiene alle osservazioni presentate direttamente all'Ufficio Urbanistico e sinteticamente riportate nella relazione - parere del C.U.R., le stesse non sono state prese in considerazione per via della mancanza delle preliminari e necessarie valutazioni consiliari previste dalla normativa vigente, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

- Con delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. accogliendo solo in parte i chiarimenti forniti e rimettendo ad ulteriori e successive determinazioni del Comune di Nardò, da esprimersi nella forma della variante urbanistica al piano approvato, tutte le osservazioni contenute nei gruppi indicati ai punti nn. 4) e 6) della delibera, testualmente: "Per quanto attiene ai gruppi 4) e 6), mancando le controdeduzioni e le richieste verifiche comunali, dette osservazioni, non accoglibili nella presente fase per le carenze innanzi evidenziate, potranno essere prese in considerazione successivamente con apposito provvedimento Comunale da sottoporre all'iter della variante al PRG nei modi di legge".

- Le osservazioni di cui ai predetti punti 4 e 6, sono state oggetto della variante approvata con delibera di C.C. n. 70/2006, a seguito di adozione al P.R.G. con Delibera C.C. n. 111/05;

- Con quest'ultima delibera (111/2005) il Consiglio Comunale di Nardò -salvo poche eccezioni - ha sostanzialmente riproposto quanto ebbe a determinare il Commissario ad acta (Delibera n. 1 del 3.2.93) in sede di esame delle osservazioni, nella fase precedente di approvazione definitiva del P.R.G..

- L'Ufficio istruttore ha compiuto una disamina della proposta di variante ed a tal fine ha elaborato una tabella in cui sono raggruppate n. 34 diverse fattispecie di variante. Dalla n. 1 alla n. 6 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 4) della delibera di G.R. 345/2001 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305), mentre, dalla n. 7 alla n. 34 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 6) della citata delibera (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 46, 55, 65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). Dalla disamina dell'ufficio istruttore sono escluse quelle non accolte dal C.C. per le quali non si propone alcuna variante (7, 42, 50, 89, 91, 166, 167, 170, 178, 192, 208, 225, 244, 1f.t.).

- Dalla disamina dell'ufficio istruttore si rileva che non risulta essere presente alcun riferimento alla osservazione n. 40.

Tutto ciò premesso, al fine di pervenire ad un esauriente esame delle varianti proposte, le stesse sono state distinte in due gruppi:

A. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 1 a 6 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 4) della delibera di G.R. 345/01 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305 - tabella A.2.2 allegata alla proposta di variante).

B. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 7 a 34 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 6) della delibera di G.R. n. 345/01 (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 40, 46, 55,

65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). In questo gruppo si inserisce l'esame della osservazione n. 40.

ESAME VARIANTI GRUPPO A

(ex gruppo 4 - Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo A, contraddistinte nella tabella dal n. 1 al n. 6 e già riferite alle 9 osservazioni contenute nel gruppo 4 della delibera di G.R. 345/01 è condivisibile il parere dell'Ufficio istruttore.

Quanto sopra in considerazione che tutte le proposte di variante innanzi citate, vengono riproposte negli stessi termini in cui vennero già proposte in sede di approvazione del P.R.G. ed in quella sede rigettate. Infatti, già con Delibera n. 4066 del 10.11.98 la Giunta si era espressa nel senso che dette varianti erano: "non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera".

Il C.C. ha sostanzialmente confermato e riproposto i pareri espressi dal Commissario ad Acta prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale. Ciò, è la dimostrazione che quanto si propone in variante, per la fattispecie non tiene conto dei contenuti e indirizzi dettati dalla Regione in sede di approvazione definitiva del PRG.

In conclusione si ritiene quindi di condividere le indicazioni dell'Ufficio istruttore quando afferma che, a fronte delle prescrizioni già formulate al Comune di Nardò, la documentazione scritto-grafica (tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcun elemento di chiarificazione rispetto a quanto già prospettato dal Commissario ad acta, né propone alcuna indagine sullo stato fisico-giuridico dei diversi ambiti interessati.

Si propone quindi di esprimere parere sfavorevole alle proposte di variante indicate come GRUPPO A (ex gruppo 4), in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001 con la quale è stato approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò.

ESAME OSSERVAZIONI GRUPPO B

(ex gruppo 6 - Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo B, contraddistinte nella tabella dal n. 7 al n. 34 e già riferite alle osservazioni contenute nel gruppo 6 della delibera di G.R. 345/01 è complessivamente condivisibile il parere dell'Ufficio istruttore, fermo restando le precisazioni di seguito indicate.

- per le varianti di cui alle osservazioni n. 14, 119, 124, 126, 131, 176, 204, 235, 243, 293, 290, 299 (ex gruppo 6), si condivide il parere dell'Ufficio, secondo il quale le motivazioni per dette proposte risultano esaurienti già dall'esame degli elaborati grafici.

- per la variante di cui alla osservazione n. 65, nel condividere il parere dell'Ufficio, preso atto di quanto statuito dal TAR/Puglia - sede di Lecce con sentenza n. 2087/2004, si rileva che la riproposizione delle aree come zona omogenea C5, risulta carente di motivazioni in merito alla sostenibilità dell'insediamento in rapporto al dimensionamento del Piano.

- per la variante di cui alla osservazione n. 26, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B20 "residenziali a carattere intensivo" ex art. 57 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.

- per la variante di cui alla osservazione n. 28, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B11 "residenziali urbane di completamento" ex art. 49 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.

- per le varianti di cui alle osservazioni n. 139, 140, 143, 227, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa, motivata con il richiamo all'art. 31 della Legge 1150/1942, che comporta la ritipizzazione

dell'area come zona omogenea B21bis con la precisazione che, fermo restando il principio generale in esso contenuto, in sede di controdeduzioni, il Consiglio Comunale è invitato a voler fornire un puntuale quadro ricognitivo degli atti autorizzativi rilasciati e della data di inizio dei lavori per ciascun intervento edilizio, avendo cura di rappresentare anche la effettiva situazione e superficie di pertinenza.

- per la variante di cui alla osservazione n. 39, tenuto conto della sentenza n. 2086/2004 del TAR/Puglia - Sede di Lecce, si ritiene di accogliere parzialmente la stessa nei termini di riconoscimento dello stato di fatto, come riveniente dalla C.E. n. 89/90, ivi comprese le relative aree di pertinenza assentite, con ritipizzazione delle restanti aree come zona omogenea B22 "turistico residenziale" ex art. 59 N.T.A..

- per la variante di cui alla osservazione n. 40, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la inclusione della zona omogenea F14 nel Comparto n. 55, in quanto la stessa comporta una opportuna redistribuzione degli utili e degli oneri all'interno del comparto nonché la eliminazione di un vincolo espropriativo con risparmio per l'ente locale.

- per la variante di cui alla osservazione n. 55, si ritiene di condividere l'accoglimento parziale della stessa per le identiche ragioni, coerentemente con quanto rilevato dall'ufficio circa la osservazione n. 131.

- per la variante di cui alla osservazione n. 234, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea agricola E2, a condizione che gli interventi edilizi inerenti la Masseria Sarparea De Pandi siano esclusivamente di natura conservativa e ciò in relazione al significativo valore storico architettonico segnalato.

- per le varianti di cui alle osservazioni n. 291 e 292, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione di una modestissima superficie come zona omogenea B27.

In definitiva, fatto salve le precisazioni innanzi riportate, per quanto riguarda il Gruppo B (ex gruppo 4) si ritiene di accogliere le proposte di variante relative alle osservazioni n. 14, 26, 28, 39, 40, 55, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 204, 227, 234, 235, 243, 290, 291, 292, 293 e 299."''''

Con Delibera n. 1167 del 18/05/2010 la Giunta Regionale, condividendo e facendo propri i contenuti della relazione n. 07/2010, si è espresso nei termini di quanto rappresentato dal CUR.

In particolare è da precisare che con detta deliberazione regionale risultano approvate le varianti indicate nell'elenco della relazione n. 7/2010 del SUR con i numeri 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33 e 34, oltre alla variante "ex osservazione n. 40"; per le varianti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 e 31 con la stessa deliberazione n.1167/2010 non risultano approvate e rimesse al cComune per le controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/1980.

Successivamente il Comune di NARDO', giusta nota prot. n. 110609 del 04/04/2012 ha inviato la Del. di C.C. n. 32 del 21/03/2012 con la quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, ha riscontrato la richiesta regionale di adeguamento e/o controdeduzione circa le modifiche e/o precisazioni.

Più puntualmente, il Consiglio Comunale con la citata deliberazione, condividendo e facendo propria la relazione del Responsabile dell'UTC, datata "Novembre 2011" a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente comunale, si è espresso così come in appresso.

Osservazioni del"gruppo 4" della del. G.R_. 345 del 10.4.2001

Nel merito di quanto eccepito dal SUR e dal CUR in relazioni alle specifiche osservazioni del gruppo 4, si forniscono i seguenti, ulteriori, elementi di valutazione a supporto delle Determinazioni assunte dal C.C. Ccn la Delibera n. 111/2005.

- Osservazioni n. 12 (n. 1 dell'elenco del SUR)
- Osservazioni n. 38 (n. 3 dell'elenco del SUR),
- Osservazioni n. 253 (n. 5 dell'elenco del SUR).

Riguardo le predette osservazioni, si confermano le determinazioni regionali in quanto le stesse sono in

parte superate a seguito delle prescrizioni regionali dettate in sede di approvazione definitiva del PRG di Nardò e successivo adeguamento, già in atti, e in parte non accoglibili secondo le stesse determinazioni del Consiglio Comunale.

- Osservazioni n. 29 73 75 134 Durante Carlo, Speranza Cosima, Gatto Filomena, Gatto Albina (numero 2 dell'elenco delSUR).

Le osservazioni riguardano un'area in cui è prevista la realizzazione di una zona F.14 verde attrezzato e relativa viabilità di accesso all'interno di un comparto di zone B.22 del nuovo PRG costituente una maglia di fatto già interamente edificata. Ferme le considerazioni già espresse in sede di istruttoria circa la pratica inattuabilità di tale previsione di PRG che viene ad interessare area di pertinenza di abitazioni già esistenti si evidenzia, che la soluzione adottata non è in contrasto con le conclusioni definitive della Delibera G.R. n. 345/2001 in merito al dimensionamento della fascia costiera, che prevede il mantenimento delle zone edificatorie già previste dallo strumento urbanistico previgente.

Il suolo di proprietà dei ricorrenti era infatti classificato dal previgente strumento urbanistico come zona "B.4 zone residenziali di completamento" esattamente come le aree contermini con attuale destinazione B.22, e che l'indice di fabbricabilità fondiaria delle vecchie zone B.4 (0,5 mc/mq) coincide con quello delle attuali B.22. In ordine al dimensionamento complessivo degli standards urbanistici del PRG, interessato dalla presente proposta di variante, vale quanto di seguito riportato nell'apposito capitolo "Dimensionamento globale degli standards urbanistici del PRG".

Si osserva a margine che analoga osservazione n. 39 Leonardo Raffaele (gruppo 6) e riguardante una zona F.15 posta a distanza di circa mt 60 dall'area in discussione è stata ritenuta accoglibile dal CUR, e di conseguenza dalla Giunta Regionale con deliberazione 1167 del 18.05.2010. Si richiede pertanto, alla luce dei predetti chiarimenti, di confermare la Variante Adottata con delibera C.C. n. 111/2005.

- Osservazione n. 76 Falco Gigi (n. 4 dell'elenco del SUR). Si rileva che la Variante adottata prevedendo la riclassificazione dell'area di proprietà dell'osservante "B27 Giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto" normato all'art. 64 delle NTA del PRG che non prevede l'attribuzione di indici fabbricabilità fondiaria e/o aumenti di cubatura (esclusi quelli una tantum per la costruzione già esistente), non si pone in contrasto con le conclusioni definitive della Delibera G.R. n. 345/2001 in merito al dimensionamento della fascia costiera in quanto non comporta nuovi carichi insediativi. La diminuzione dello standard "F.34 Parco Attrezzato", peraltro interessato da decadenza quinquennale dei vincoli del PRG, non determina riduzione degli standards minimi obbligatori di cui al D.M. 1444/68. Si chiede pertanto di confermare la Variante adottata con delibera C.C. n. 111/2005 o in alternativa di tipizzare la zona "E.3 Agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica".

- Osservazione n. 305 De, Simone Ennio (n. 6 dell'elenco del SUR). La Variante introduce una variazione normativa che non ha influenza sul dimensionamento globale del PRG, né sul carico urbanistico complessivo, incidendo esclusivamente sulle modalità attuative del piano. Infatti viene variata esclusivamente la data da cui per le zone B.15 acquista vigore la limitazione sul lotto minimo di intervento, procrastinandola dal 31/12/1989 al 13/03/1992 data di adozione del PRG.

Si rileva che le identiche osservazioni n. 55 e n. 131, riguardanti rispettivamente le zone B.22 e B.25, peraltro ubicate nelle marine, sono state accolte dal CUR e quindi accolte dalla Deliberazione della G.R. 1167 del 18.05.2010. Si richiede pertanto, alla luce dei predetti chiarimenti, di confermare la Variante Adottata con delibera C.C. n. 111/2005.

Osservazioni del "gruppo 6" della del. G.R. 345 del 10.4.2001

Nel merito di quanto eccepito dal SUR e dal CUR in relazioni alle specifiche osservazioni del gruppo 6, si forniscono i seguenti, ulteriori, elementi di valutazione a supporto delle Determinazioni assunte dal C.C. Con la Delibera n. 111/2005.

- Osservazione n. 15 Orlandi Raffaele (n. 8 dell'elenco del SUR).

La variante proposta in relazione all'osservazione n. 15 prevede l'ampliamento del comparto 51 del PRG con la contemporanea riqualificazione di due aree destinate a zone "F.14 Verde attrezzato" ed "F.15 Verde sportivo" come zone "C.6 Turistico residenziali di espansione" per una superficie di mq. 6.950, con un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,90 mc/mq ed un carico insediativo totale di mc. 6.255 e 104 abitanti (vedi scheda comparto 51 allegata alla Relazione della Variante).

Sulla predetta variante il SUR osserva: "La proposta di variante comporta la sottrazione di parte dell'area destinata a sen/izi in favore di nuova edificazione, priva di alcuna verifica del dimensionamento."

In relazione alla diminuzione degli standards, si precisa che l'adeguamento del PRG alle prescrizioni regionali ha comportato un complessivo ridimensionamento delle previsioni insediative della fascia costiera di 480 abitanti, allo scopo di ricondurre l'edificazione nel limite previsto dal vecchio PRG. Secondo i parametri di dimensionamento del PRG, a tale diminuzione dovrebbero corrispondere minori standards per complessivi $(480 - 104) \times 21 = 7.896$ mq, tenuto anche conto delle previsioni insediative introdotte con la variante adottata nel comparto 51.

In ordine alle prescrizioni della Delibera della G.R. 345 inerenti la fascia costiera, entro cui il comparto 51 interamente ricade, si precisa che il vecchio PRG tipizzava parte delle aree rientranti nel comparto come zona "C7 zona speciale di espansione lottizzazioni convenzionate" con un indice di fabbricabilità territoriale di 1,6 mc/mq ed una capacità edificatoria complessiva di mc. 28.000 residenziali, a fronte dei 6.255 previsti in variante.

- Osservazione n. 46 Giannini Antonio e Giannuzzi Alba (n. 13 dell'elenco del SUR).

La variante proposta salvaguarda una costruzione legittimamente esistente interessata dalla realizzazione di una sede viaria del PRG, con ritipizzazione dell'area interessata dalla strada di previsione come "B.22 zone turistico residenziali" in analogia alle aree circostanti.

Il SUR ritiene di esprimere parere contrario sulla predetta variante in quanto "a proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento".

A riguardo si precisa che la superficie interessata dalla riqualificazione come zona 8B.22 è limitata alla sola area di sedime del fabbricato ed alle immediate pertinenze, come si può verificare agevolmente dall'elaborato grafico già prodotto, con una estensione superficiale misurata graficamente di circa mq 165. Tenuto conto che l'indice di fabbricabilità delle zone B.22 è pari a 0,5 mc/mq, il volume espresso dalla nuova tipizzazione si stima in circa 82.5 mc, cui corrisponde una superficie lorda costruibile di circa mq 27.5, a fronte di una superficie coperta della costruzione esistente pari a circa mq 45 misurati graficamente sulla aerofotogrammetria, con la conseguenza che la variante adottata non modifica il carico insediativo per la fascia costiera del PRG. Riguardo alla verifica degli standards urbanistici, si rimanda al successivo specifico capitolo della presente relazione.

Si evidenzia inoltre che per analoghe fattispecie il CUR si è espresso favorevolmente sulla variante, privilegiando il mantenimento delle costruzioni esistenti, come ad esempio per l'osservazione n. 28 (numero 10 elenco SUR), n. 39 (n. 11 elenco SUR, localizzata in un'area posta a circa 70 metri da quella interessata dall'osservazione n. 46), osservazione n. 119 (n. 18 elenco SUR).

Si chiede pertanto di confermare la Variante Adottata con Delibera di C.C. n. 111/2005.

- Osservazione n. 71 Conte Oronzo (n. 16 dell'elenco del SUR).

Come già chiarito dal Consiglio Comunale in sede di adozione della variante, il lotto interessato dalla realizzazione della sede stradale di previsione è stato già edificato sulla base delle previsioni del previgente strumento urbanistico che classificava la zona come B.3 zone residenziali di completamento. In base al principio generale del mantenimento dell'edificato legittimamente esistente si chiede di confermare pertanto la variante adottata con Delibera del C.C. n. 111/2005, precisando ulteriormente

che il precedente indice di fabbricabilità fondiaria delle zone B.3 era pari a 1,00 mc/mq, mentre alle attuali B.21, è attribuito un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq con la conseguenza che la variante adottata non potrà in alcun caso consentire incrementi del carico urbanistico rispetto a quanto già autorizzato nè richiedere ulteriori dotazione di standards urbanistici; il mantenimento del tratto viario che si sopprime con la variante non è in ogni caso giustificato dai ridotti volumi di traffico che impegnano la zona e la viabilità interessata.

Si evidenzia inoltre che per analoghe fattispecie il CUR si è espresso favorevolmente sulla variante, privilegiando il mantenimento delle costruzioni esistenti, come ad esempio per l'osservazione n. 28 (numero 10 elenco SUR), n. 39 (n. 11 elenco SUR, localizzata in un'area posta a circa 70 metri da quella interessata dall'osservazione n. 46), osservazione n. 119 (n. 18 elenco SUR). Osservazione n. 65 Mazzotta Maria, Antonio, Giuseppa, Ivaggiolina, Silvana (n. 8 dell'elenco del SUR)

La variante adottata in merito all'osservazione 65 è stata disposta in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 2087 del 19.3.2004, con cui è stata annullata, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, sia la Delibera della G.R. 345/2001 di approvazione definitiva del PRG di Nardò, che la successiva delibera di adeguamento alle prescrizioni regionali n. 181 del 4.4.2002 del Commissario ad Acta, insieme agli atti presupposti e conseguenti.

La sentenza intervenuta, non opposta né dal Comune di Nardò né dalla Regione Puglia, accoglie il ricorso sia per il rinvio sine die operato dagli atti annullati sulle determinazioni dovute sull'osservazione 65, sia in quanto la tipizzazione come zona agricola impressa alle aree confligge con la naturale vocazione edificatoria delle aree interessate, sia "nella riconosciuta assenza di motivate ragioni che inducano a modificare le destinazioni del previgente strumento pianificatorio generale".

In esecuzione della predetta sentenza, sulla scorta di quanto già dedotto dal Commissario ad Acta con deliberazione n. 1/93 si è introdotto con la variante un comparto urbanistico che ripristina le previsioni edificatorie del previgente strumento urbanistico. Detto comparto, cui è stato assegnato il numero identificativo 82, come specificato nell'apposita scheda di dimensionamento allegata alla Relazione Tav. A.1, prevede una dotazione di standards nella misura di mq. 21/ab insediabili, cioè nella misura stabilita dai criteri generali di dimensionamento del nuovo PRG.

L'introduzione di tale comparto si ritiene non contrasti con gli indirizzi della delibera della G.R. 345/2001 se e in quanto non già annullata dalla intervenuta sentenza del TAR Lecce, nella misura in cui la stessa esclude per la fascia costiera in cui l'insediamento si localizza le nuove previsioni insediati eccedenti quelle del previgente strumento urbanistico.

- Osservazione n. 89 Nico Antonio, De Giorgi Rita, Colitta Giovanna (non presente in elenco SUR)

La presente osservazione è stata accolta dal Consiglio Comunale parzialmente nel senso del solo mantenimento della sede stradale già esistente, oggetto di sistemazione in anni recenti, con eliminazione dell'aiuola spartitraffico di forma quadrata prevista dal PRG e riclassificazione delle aree residue come zona E.1 agricole produttive normali in conformità a quelle circostanti.

La variante adottata, che non determina pertanto aumento della capacità insediativa, non risulta essere stata oggetto di istruttoria da parte del SUR in quanto non compare nell'elenco delle osservazioni esaminate.

- Osservazione n. 93 De Benedittis Oronzo (n. 17 dell'elenco del SUR) Dall'esame delle relazioni del SUR e del CUR allegata alla Delibera della G.R. n. 1167 del 18.05.2010 non risultano i motivi della mancata approvazione della variante adottata dal C.C. Con Delibera n. 111/2005 in relazione alla osservazione n. 93 del gruppo 6.

A riguardo si precisa che la variante adottata riporta le aree oggetto di osservazione all'interno del comparto 76 del PRG senza variarne la volumetria e quindi senza incidere sul carico insediativo del PRG, sugli standards esistenti, e sul dimensionamento della fascia costiera.

- Osservazione n. 139 140 142 143 227 Panico Maria. Salvatore, Antonio, Diana, David (n. 22 dell'elenco del SUR)

In relazione alle verifiche richieste dal CUR del 12.04.2010 si è accertato che a fronte di una Concessione Edilizia effettivamente rilasciata, ed oggi da considerarsi decaduta, nessuna costruzione è stata effettivamente realizzata sulle aree oggetto dell'osservazione, che pertanto sono completamente inedificate come mostra l'esame della carta tecnica regionale. Si conferma la tipizzazione dell'area come zona B.4 residenziali di completamento nel PRG previgente.

Si osserva che la osservazione 142 del gruppo 6, di medesimo contenuto di quelle in parola, non risulta menzionata nella relazione del CUR, probabilmente per un mero materiale.

- Osservazione n. 182 Marangi Vito e COLOPI Addolorata (n. 24 dell'elenco del SUR) e

- Osservazione n. 187 Marra Salvatore, Addolorata, Maria Grazia, Anna (n. 25 dell'elenco del SUR)

Tutte le osservazioni riguardano abitazioni esistenti che con la variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111/2005 vengono riclassificate con la relativa area di sedime come zone B.27 normate all'art. 64 delle NTA del PRG.

Infatti, il PRG generale riserva tale tipizzazione alle costruzioni spontanee isolate per le quali prevede il mero mantenimento dello stato di fatto, purché condonate, come è nel caso in specie risultando agli atti le seguenti pratiche di condono definite positivamente: Marangi Vito pratica n. 1256 prot. 2250/86 L. 47/1985; Colopi Addolorata n. 1257 prot. 2251/86 L. 47/1985; D'Alessandro Rosaria pratica n. 1633 prot. 5224/86 L. 47/1985; Marra Salvatore pratica n. 1357 prot. 7594/95 L. 724/94.

Per le predette osservazioni il SUR osserva che "la proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica priva di alcuna verifica del dimensionamento."

A riguardo è opportuno ribadire che la normativa delle zone B.27 non attribuisce alcun indice edificatorio alle aree così tipizzate ma si limita a consentire il mero mantenimento delle costruzioni spontanee esistenti (purché condonate) con l'eventuale aumento una tantum della superficie utile finalizzato al miglioramento delle condizioni igieniche ed abitative nella misura del 20%.

Poiché la predetta tipizzazione non incide in definitiva sul dimensionamento globale del PRG, né comporta l'aumento del carico insediativo già esistente si chiede di confermare la variante adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 111/2005 o in alternativa di classificare le costruzioni con le relative aree di pertinenza come zona "E.3 -zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" in ragione delle caratteristiche ambientali e vincolistiche dell'area in cui ricadono.

- Osservazione n. 196 Dell'Atti Maria e Dell'Atti Roberta (n. 26 dell'elenco del SUR)

In relazione alla effettiva superficie riqualficata con la variante adottata in zona B.24, si prende atto dei rilievi del SUR in ordine al mancata verifica del dimensionamento urbanistico delle aree interessate, proponendo in alternativa la riclassificazione come zona "E.3 zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" normata all'art. 85 delle NTA del PRG in ragione delle caratteristiche ambientali e vincolistiche dell'area in cui ricade.

- Osservazione n. 246 Quaranta Addolorata (n. 30 dell'elenco del SUR) La variante adottata in risposta alla osservazione 246 del gruppo 6 riguarda essenzialmente il ripristino di un modesto tratto di sede viaria esistente erroneamente tipizzato dal PRG come zona B.21. In sede di esame dell'osservazione si è altresì accertato che su un area destinata dal PRG alla realizzazione di un tratto viario di nuova previsione per il collegamento tra la via dei Gerani e via dei Glicini insiste una costruzione, regolarmente realizzata con Concessione Edilizia n. 105 del 27/08/1987 e successiva Variante su un'area già tipizzata dal previgente strumento urbanistico come zona B.4 residenziale di completamento, e destinata nell'attuale PRG a sede viaria di previsione.

Sulla predetta variante il SUR nella sua istruttoria eccepisce che "la proposta di variante comporta una

Il Servizio Assetto del Territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica-, nell'ambito del procedimento di variante al PRG, ha rilasciato con nota prot. n. 5793 del 15.04.2014 il parere ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p, che qui si riporta integralmente:

“”“ Omissis

Premesso quanto sopra, esaminati gli atti trasmessi, si evidenzia quanto segue:

n. 7 Istanza n. 14 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 14 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone per le aree individuate in catasto al foglio 106, p.lle 213 e 214 e tipizzate dal vigente PRG come “nuova sede viaria” e “verde di arredo stradale”, la seguente ritipizzazione:

- il fabbricato presente, considerato il suo valore culturale come zona “A.3 - edifici di interesse storico, artistico e ambientale” disciplinato all'art. 46 delle NTA del PRG;
- le aree restanti, come “Fasce e aree di rispetto della rete viaria” disciplinate all'art 119 delle NTA del PRG;

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.3 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B” (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante non è ricompresa all'interno di aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e non è interessata da beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 126 ex gruppo 6 non è interessata da tutele paesaggistiche e dunque non è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico di cui art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

n. 8 Istanza n. 15 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 15 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di:

- ampliare il comparto n. 51 fino a comprendere le vicine aree F.14
- verde attrezzato (art. 92 NTA del PRG) e F.15 verde sportivo (art. 93 NTA del PRG) con i parcheggi situati ad est dello stesso comparto ed includendovi altresì la strada perimetrale;
- ritipizzare le suddette Zone F.14 e F.15 in Zone C6 Turistico Residenziali di Espansione -(art. 72 NTA del PRG).

(Tutele paesaggistiche)

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo D (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta interessata dall'area di pertinenza e area annessa una componente del suddetto sistema ed in particolare da un ATD “ciglio di scarpata” sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), nonché dagli elaborati di PPTR, l'area è interessata direttamente da una compagine boschiva;
 - Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.
- Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro-geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene paesaggistico "boschi" sottoposto alle norme di salvaguardia di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Area di rispetto dei boschi" di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;

Struttura Antropica e Storico-Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposto alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Cono Visuale" denominato "Montagna Spaccata" di cui all'art 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e le componenti strutturanti il paesaggio rurale della costa neretina. Esse quando prossime ai contesti urbani marginali assumono rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico, poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi di connessione con la rete ecologica territoriale. Nel dettaglio l'area interessata dalla proposta di variante è caratterizzata da formazioni boschive e da alberature, in un ambito già sottoposto ad eccessiva pressione antropica ed edilizia.

Premesso quanto sopra si ritiene che la proposta di variante sia non assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, in quanto:

- in contrasto con gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell' ambito territoriale esteso interessato;

- interferisce con l'area di pertinenza e area annessa dell'ATD "Versanti e crinali", e dell'ATD "Boschi e macchie", componenti strutturanti l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi, e pertanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'artt. 3.09 e 3.10 delle NTA del PUTT/P, nonché con le norme di salvaguardia di cui agli artt. 62 e 105 delle NTA del PPTR;
- in contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- in contrasto le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" e con le "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)".

n. 9 Istanza n. 26 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 26 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone per le aree tipizzate quale Nuova sede viaria - e Verde pubblico in ragione di un fabbricato realizzato con regolare concessione n. 13/90, la ritipizzazione come Zone B.20 Residenziale a carattere intensivo (art. 57 delle NTA del PRG). (Tutele paesaggistiche) Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale "Territorio Costruito" ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed esclusa dalle disposizione di cui al comma 1 dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n. 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 26 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni) Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto urbanizzato della Marina di Santa Maria al Bagno.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 57 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, garantiscano:

- il mantenimento delle alberature esistenti, e il reimpianto nella stessa area delle eventuali alberature di cui non sia possibile la conservazione;
- il non contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- il non contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano".

n. 10 Istanza n. 28 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 28 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone per le aree tipizzate quale Nuova sede viaria - e Verde pubblico -, in ragione di un fabbricato realizzato con regolare concessione n. 13/90, la ritipizzazione come Zone B.11 Residenziale urbane di completamento (art. 49 delle NTA del PRG).
(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1), ovvero aree all'interno delle quali non trovano applicazione ai sensi del comma 5 art 1.03 delle NTA del PUTT/P, le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II "Ambiti Territoriali Estesi" ed al titolo III "Ambiti Territoriali Distinti".

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante non è ricompresa all'interno di aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e non è interessata da beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 28 ex gruppo 6 non è interessata da tutele paesaggistiche e dunque non è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico di cui art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

n. 11 Istanza n. 39 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 39 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone la ritipizzazione di una Zona F.15 verde sportivo (art. 88 delle NTA del PRG) a Zona B.22 - turistico residenziale (art. 59 delle NTA del PRG).

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.8 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale "Territorio Costruito" ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed esclusa dalle disposizione di cui al comma 1 dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 39 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina. Nel dettaglio l'area interessata dalla proposta di variante è caratterizzata dagli habitat tipici della roccia affiorante.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 59 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, garantiscano:

- il mantenimento delle alberature esistenti, e il reimpianto nella stessa area delle eventuali alberature di cui non sia possibile la conservazione;
- la sistemazione degli spazi aperti privati e pubblici (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree di pertinenza dei lotti, percorsi carrabili):
- esclusivamente con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- tutelando compatibilmente con gli interventi, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi;
- il non contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- il non contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" e con le "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)".

n. 12 Istanza n. 40 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 40 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone l'inclusione di una Zona F.14 "verde attrezzato" (art. 88 delle NTA del PRG) nel perimetro del comparto unitario n. 55.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n. 9 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. "Territori Costruiti".

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" e "D" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), l'area è risulta interessata da, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art 3.14 delle NTA del PUTT/P, nel dettaglio pareti a secco e da alberature di ulivo, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico.
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura;

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e le componenti strutturanti il paesaggio rurale della costa neretina.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 88 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, garantiscano:

- il mantenimento delle alberature esistenti, e il reimpianto nella stessa area delle eventuali alberature di cui non sia possibile la conservazione;
- il non contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- il non contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" e con le "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)".

n. 13 Istanza n. 46 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 46 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzare l'area a sede stradale del vigente PRG interessata da un fabbricato esistente come:

- Zona B.22 zone turistico residenziali normata dall'art. 59 delle NTA del PRG;
- Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria normata dall'art. 119 delle NTA del PRG per la parte dell'area stradale soppressa.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.8 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale "Territorio Costruito" ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 46 ex gruppo 6 è soggetta a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina. Nel dettaglio l'area interessata dalla proposta di variante è caratterizzata dagli habitat tipici della roccia affiorante.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 59 e 119 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, garantiscano:

- per le "fasce ed aree di rispetto alla rete viaria" la sistemazione con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici.
- il non contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- il non contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano".

n. 14 Istanza n. 55 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 55 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di integrare l'art. 62 della NTA del PRG per la zona B.22 - turistico residenziale, con il seguente comma che si aggiunge successivamente al parametro del lotto minimo d'intervento: "E' consentita la edificazione di singoli lotti con superfici anche inferiori a 500 mq, a condizione che risultino già frazionati in tale misura prima della data di adozione del PRG (13.03.1992) ovvero che risultino di superficie inferiore in conseguenza della tipizzazione del PRG adottato".

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale "Territorio Costruito" ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed esclusa dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 55 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni) Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto urbanizzato della Marina di Sant'Isidoro.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 59 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, garantiscano:

- il non contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- il non contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano".

n. 15 Istanza n. 65 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 65 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzazione l'area dell'osservante da Zona E.1 agricola produttiva normale -, in parte a Zona C.5 Residenziale di Espansione "(art. 71 delle NTA del PRG) e in parte a zona F.15 - verde sportivo (art. 93 delle NTA del PRG). (Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.16 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. "Territori Costruiti". Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo E (art.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore normale "E" prevedono la "valorizzazione delle peculiarità del sito".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta interessata dall'area annessa di una componente del suddetto sistema ed in particolare dall'area annessa dell'ATD "cigli di scarpata" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), l'area risulta interessata da, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, nel dettaglio pareti a secco e da alberature di ulivo, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico. Si rileva inoltre che l'area risulta essere interessata dall'area annessa ai "boschi" come cartografati dal PPTR e pertanto sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di

variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Area di rispetto dei boschi" di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "strada a valenza paesaggistica", (SP 109) di cui all'art 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e le componenti strutturanti il paesaggio rurale della costa neretina..

Nel dettaglio l'area interessata dalla proposta di variante è caratterizzata da formazioni boschive e da alberature, in un ambito già sottoposto ad eccessiva pressione antropica ed edilizia.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dagli articoli 71 e 93 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, garantiscano:

- il non contrasto con le prescrizioni di base di cui all'artt. 3.09 e 3.10 delle NTA del PUTT/P riguardanti le aree annesse dell' ATD "Versanti e crinali", e dell'ATD "Boschi e macchie"; il mantenimento delle alberature esistenti, e il reimpianto nella stessa area delle eventuali alberature di cui non sia possibile la conservazione;
- la salvaguardia compatibilmente con i previsti interventi, dei muretti a secco presenti conservandone le caratteristiche materiche e formali. Nel dettaglio per i muri a secco oggetto di interventi di recupero, si provveda a ripristinare lo stato originale conservandone gli aspetti formali e materici;
- il non contrasto con le "Linee guida per il patto città- campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)".

n. 16 Istanza n. 71 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 71 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal

Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone per le aree tipizzate quale Nuova sede viaria - e Verde pubblico in ragione di un fabbricato realizzato con regolare concessione, la ritipizzazione come Zone B.21 Residenziale a carattere semintensivo (art. 58 delle NTA del PRG).

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale "Territorio Costruito" ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed esclusa dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 71 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto urbanizzato della Marina di Santa Maria al Bagno.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 58 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò".

n. 17 Istanza n. 93 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 93 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ampliare il perimetro del comparto n. 76 inglobando parte delle Zone E.2 - "zona agricola con prevalenti colture arboree" (art.82 NTA del PRG) e destinandole a Zone F.34 "parco attrezzato" (art 109 delle NTA del PRG).

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.11 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. "Territori Costruiti".

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo D (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta interessata dall'area di pertinenza e area annessa una componente del suddetto sistema ed in particolare da un ATD "cigli di scarpata" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), l'area risulta interessata da, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela

dall'art.3.14 delle NTA del PUTT/P, nel dettaglio pareti a secco e da alberature di ulivo, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r);

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dagli ulteriori contesti paesaggistici "Cono Visuale" (denominato "Montagna Spaccata") e "strada a valenza paesaggistica", (SP 114) di cui all'art. 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il paesaggio rurale della costa neretina che assumono rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico, poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi di connessione con la rete ecologica territoriale. In particolare il valore paesaggistico ed ambientale dell'area interessata della proposta di variante è relazionabile alla sua condizione di transizione e di connessione tra le area agricole olivetate presenti a sud e a nord della stessa.

Premesso quanto sopra si ritiene che la proposta di variante sia non assentibile, ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P in quanto:

- in contrasto con gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell' ambito territoriale esteso interessato;

- interferisce con l'area di pertinenza e area annessa dell'ATD "Versanti e crinali", e pertanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'art 3.09 delle NTA del PUTT/P;

- in contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" (ed integrato con decreto del 01.08.1985);

- in contrasto le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il “Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano” e con le “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”.

n. 18 Istanza n. 119 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L’istanza n. 119 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone al fine di assicurare la conservazione di un fabbricato legittimamente realizzato di ritipizzare la prevista nuova sede viaria di prolungamento di strada esistente, in zona B.24 “turistico residenziali di riqualificazione” (art. 61 delle NTA del PRG).

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.9 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l’area interessata dalla proposta di variante ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B” (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l’area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale “Territorio Costruito” ai sensi del punto 5.1 dell’art 1.03 delle NTA del PUTT/P, è tutelata dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all’istanza n. 119 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni) Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell’art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall’ articolo 61 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, debbano risultare compatibili con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò”.

n. 19 Istanza n. 124 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L’istanza n. 124 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ridurre la sede viaria prevista dal PRG alla sezione stradale di m.12,00 addossandola al limite di proprietà e ritipizzando le aree adiacenti con le destinazioni d’uso delle zone contermini.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.9 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l’area interessata dalla proposta di variante ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B” (punto 5.1).

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l’area interessata dalla proposta di variante, ricade nell’ Ambito Territoriale Esteso di tipo D (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo “D”

prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), l'area risulta interessata da, “Beni diffusi nel paesaggio agrario” sottoposti a tutela dall'art.3.14 delle NTA del PUTT/P, nel dettaglio pareti a secco e da alberature di ulivo, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il paesaggio rurale della costa neretina che assumono rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico, poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che nelle successive fasi di progettazione, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, si provveda a:

- dotare il tratto di viabilità di muretti a secco in pietra locale costruiti secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
- garantire il non contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò”;

n. 20 Istanza n. 126 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L’istanza n. 126 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di stralciare la previsione della sede viaria compresa tra la zona F.14 - verde attrezzato - (art. 88 NTA del PRG) e la futura zona di ampliamento dell’ospedale, riclassificando le relative aree come F.25 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere - (art. 95 NTA del PRG), poiché la suddetta proposta risulterebbe funzionale alla migliore utilizzazione dell’area contigua destinata a verde attrezzato.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.4 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l’area interessata dalla proposta di variante ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B” (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l’area su cui ricade la proposta di variante non è ricompresa all’interno di aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e non è interessata da beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all’istanza n. 126 ex gruppo 6 non è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico di cui art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

n. 21 Istanza n. 131 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L’istanza n. 131 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di integrare l’art. 62 della NTA del PRG per la zona B.25 - turistico residenziale di risanamento, con il seguente comma che si aggiunge successivamente al parametro del lotto minimo d’intervento: “E’ consentita la edificazione di singoli lotti con superfici anche inferiori a 500 mq, a condizione che risultino già frazionati in tale misura prima della data di adozione del PRG (13.03.1992) ovvero che risultino di superficie inferiore in conseguenza della tipizzazione del PRG adottato”.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.11 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l’area interessata dalla proposta di variante ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B” (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l’area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale “Territorio Costruito” ai sensi del punto 5.1 dell’art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed esclusa dalle disposizione di cui al comma 1 dell’art 142 del D.Lgs 42/2004, è tutelata dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all’istanza n. 39 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni) Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto urbanizzato

della Marina di Sant'Isidoro.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 62 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, garantiscano:

- il non contrasto con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- il non contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano".

n. 22 Istanza n. 139, 140, 142, 143, 227 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

Le istanze n. 139, 140, 142, 143 e 227 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propongono di ritipizzare i lotti ricadenti nelle particelle catastali n. 185, 187, 189, 186, 188 fg. 59 da zona F.15 - verde privato (art. 88 NTA del PRG) a zona B.21 Bis Zone residenziali a carattere semi intensivo- (art. 58 Bis delle NTA del PRG).

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della tavole di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo D (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dagli ulteriori contesti paesaggistici "Cono Visuale" (denominato "Montagna Spaccata") di cui all'art 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il paesaggio rurale della costa neretina che assumono rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico, poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 58 bis delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò".

n. 23 Istanza n. 176 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 23 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone per l'art. 98 della NTA del PRG che disciplina le zone F.23 - attrezzature private di interesse collettivo di inserire il seguente comma: "Per la struttura ubicata in via XX Settembre, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, la prevista attrezzatura di interesse collettivo può essere ubicata ai piani superiori, se di natura e destinazione compatibile; in tal caso al piano terra è consentita la destinazione commerciale."

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n. 1 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante non è ricompresa all'interno di aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e non è interessata da beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 176 ex gruppo 6 non è interessata da tutele paesaggistiche e dunque non è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico di cui art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

n. 24 Istanza n. 182 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 182 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzare il lotto di proprietà degli istanti,

ricadenti in zona F.34 - parco attrezzato (art. 109 delle NTA del PRG) come zona omogenea B.27 - giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto (art. 64 delle NTA del PRG) poiché dette aree sono state incluse nelle perimetrazioni ex legge n.47/85.

Tuttavia il Comune di Nardò nella Delibera del CC. n.32 del 21.03.2012 di controdeduzioni sulle determinazioni regionali della DGR n. 1167 del 18.05.2010, propone in alternativa alla detta ritipizzazione, di classificare le costruzioni con le relative aree di pertinenza in ragione delle caratteristiche ambientali e vincolistiche dell'area in cui ricadono, come zona "E.3 - zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" disciplinate dall'art. 85 delle NTA del PRG.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta interessata dall'area di pertinenza e area annessa una componente del suddetto sistema ed in particolare da un ATD "ciglio di scarpata" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse

pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dagli ulteriori contesti paesaggistici “Cono Visuale” (denominato “Montagna Spaccata”) di cui all'art 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 85 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con:

- gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell'ambito territoriale esteso interessato;
- le norme di tutela paesaggistica riferite all'area di pertinenza e area annessa del “ciglio di scarpata” di cui all'art 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò”;
- le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il “Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano” e con le “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”.

n. 25 Istanza n. 187 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 187 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzare il lotto di proprietà degli istanti, ricadenti in zona F.34 - parco attrezzato (art. 109 delle NTA del PRG) come zona omogenea B.27 - giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto (art. 64 delle NTA del PRG) poiché dette aree sono state incluse nelle perimetrazioni ex legge n. 47/85.

Tuttavia il Comune di Nardò nella Delibera del CC. n.32 del 21.03.2012 di controdeduzioni sulle determinazioni regionali della DGR n. 1167 del 18.05.2010, propone in alternativa alla detta ritipizzazione, di classificare le costruzioni con le relative aree di pertinenza in ragione delle caratteristiche ambientali e vincolistiche dell'area in cui ricadono, come zona “E.3 - zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica” disciplinate dall'art. 85 delle NTA del PRG.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta interessata dall'area di pertinenza e area annessa di una componente del suddetto sistema ed in particolare da un ATD "ciglio di scarpata" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta marginalmente interessata da un ATD "segnalazione zona archeologica" denominata "Località Mondo Nuovo Santa Maria al Bagno (necropoli)" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r);
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dagli ulteriori contesti paesaggistici "Cono Visuale" (denominato "Montagna Spaccata") di cui all'art 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate. Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina..

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall'articolo 85 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con:

- gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell'ambito territoriale esteso interessato;

- le norme di tutela paesaggistica riferite all'area di pertinenza e area annessa del "ciglio di scarpata" di cui all'art 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" e con le "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)".

n. 26 Istanza n. 196 ex gruppo 6
(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 196 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzare l'area interessata dalla proposta da Zona F.34 parco attrezzato (art. 95 delle NTA del PRG) a zona B.24 turistico residenziali di riqualificazione (art. 61 delle NTA del PRG).

Tuttavia il Comune di Nardò nella Delibera del CC. n.32 del 21.03.2012 di controdeduzioni sulle determinazioni regionali della DGR n. 1167 del 18.05.2010, propone, in alternativa alla detta ritipizzazione, di classificare le costruzioni con le relative aree di pertinenza in ragione delle caratteristiche ambientali e vincolistiche dell'area in cui ricadono, come zona E.3 - zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica disciplinate dall'art. 85 delle NTA del PRG.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta interessata dall'area di pertinenza e area annessa di una componente del suddetto sistema ed in particolare da un ATD "ciglio di scarpata" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P. In particolare la presenza della suddetta componente appare confermata dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autortà di Bacino;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Tuttavia si rileva che l'area risulta essere interessata dall'area annessa ai "boschi" come cartografati dal PPTR e sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta interessata da un ATD "zona archeologica" denominata "Località Mondo Nuovo Santa Maria al Bagno (necropoli)" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P;

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Area di rispetto dei boschi" di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dagli ulteriori contesti paesaggistici "Cono Visuale" (denominato "Montagna Spaccata") di cui all'art 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto di significativa valenza paesaggistica, ai margini di zone già parzialmente edificate.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina..

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 85 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con:

- gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell'ambito territoriale esteso interessato;
- le prescrizioni di base di cui all'art 3.10 e 3.15 delle NTA del PUTT/P riferite all'area annessa all'ATD "boschi e macchie" e ATD "zona archeologica" denominata "Località Mondo Nuovo Santa Maria al Bagno (necropoli)";
- le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò";
- le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" e con le "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)".

n. 27 Istanza n. 204 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 204 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di modificare la sezione della strada al fine di

salvaguardare il fabbricato rurale esistente e inserirlo nella relativa fascia di rispetto stradale.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.6 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade negli Ambiti Territoriale Estesi di tipo C e E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "E" prevedono la "valorizzazione delle peculiarità del sito".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta marginalmente interessata dall'area annessa di una componente del suddetto sistema ed in particolare da un ATD "ciglio di scarpata" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema..Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), l'area risulta interessata da, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art.3.14 delle NTA del PUTT/P, nel dettaglio pareti a secco e alberature;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da alcun ATD del suddetto sistema;

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area d'intervento ricade ai margini di zone già parzialmente edificate, in un contesto caratterizzato prevalentemente da componenti del paesaggio agrario, in particolare da alberature e muri a secco.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che nelle successive fasi di progettazione, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, si provveda a:

- dotare il tratto di viabilità di muretti a secco in pietra locale costruiti secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
- garantire il rispetto delle norme di tutela paesaggistica riferite all'area di pertinenza e area annessa del "ciglio di scarpata";
- reimpiantare le eventuali alberature di cui si prevede l'espianto in relativi siti idonei;

n. 28 Istanza n. 234 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 234 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzare l'area interessata dalla proposta da Zona F.22 "attrezzature civili a carattere urbano e relative aree di pertinenza" a Zona E.2 Agricole con prevalenti colture arboree - (art. 84 delle NTA del PRG) mentre con riferimento al complesso edilizio della masseria ricadente nell'area, di riclassificarla a edificio rurale di interesse ambientale -, disciplinato all'art.43 delle NTA del PRG.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione delle tavole di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade negli Ambiti Territoriale Estesi di tipo D (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta direttamente interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di una componente del suddetto sistema ed in particolare da un ATD "ciglio di scarpata" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), l'area risulta interessata da, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art.3.14 delle NTA del PUTT/P, nel dettaglio pareti a secco e da alberature di ulivo, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla documentazione trasmessa, e dal confronto con la cartografia storica IGM (1945) si rileva che l'area è direttamente interessata da un bene

architettonico extraurbano denominato “Masseria Sarparea de’Pandi”;

Dall’analisi delle Tavole tematiche dell’adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l’area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l’area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l’area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all’interno di un’area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l’area è tutelata dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r);
 - Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante riferita all’istanze n. 234 ex gruppo 6, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto di significativa valenza paesaggistica a carattere rurale.

In particolare il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti, quali alberi di ulivo e muri a secco che strutturano il paesaggio rurale della costa neretina e che assumono rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico, poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista.

Premesso quanto sopra, si ritiene che ai sensi dell’art 5.03 delle NTA del PUTT/P sia assentibile:

- il cambio di destinazione d’uso da Zona F.22 attrezzature civili a carattere urbano e relative aree di pertinenza a Zona E.2 Agricole con prevalenti colture arboree fermo restando che le trasformazioni comunque previste dall’ articolo 84 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE “D”, con le prescrizioni di base di cui all’art. 3.09 delle NTA del PUTT/P riferite all’area di pertinenza e area annessa all’ATD “ciglio di scarpata” sopra richiamate e con le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò”;
- il cambio di destinazione d’uso della Masseria Sarparea de’Pandi a “edificio rurale di interesse ambientale” fermo restando che le trasformazioni comunque previste dall’ articolo 43 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con le prescrizioni di base di cui all’art. 3.16 delle NTA del PUTT/P riferite all’area di pertinenza e area annessa all’ATD “bene architettonici extraurbani”, e con le “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali (Elaborato del PPTR 4.4.6)”.

n. 29 Istanza n. 235, 243, 293 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanze n. 235, 243, 293 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottate dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propongono di riclassificare gli edifici tipizzati come zone F.12 - attrezzature civili d'interesse comune presenti nella piazza principale di Santa Caterina, dato le riconosciute caratteristiche storico-artistiche degli stessi come zone A.2 - "Zone di interesse ambientale" disciplinate dall'art. 45 delle NTA del PRG.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.10 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e pertanto anche se qualificata quale "Territorio Costruito" ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed è esclusa dalle disposizione di cui al comma 1 del D.Lgs 42/2004 l'area.

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale "Territorio Costruito" ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed esclusa dalle disposizione di cui al comma 1 dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Nardo" decretata il 19-12-1969 e dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 235, 243, 293 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i lotti interessati ricadono in un contesto urbanizzato della Marina di Santa Caterina.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 45 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, debbano risultare compatibili con le motivazioni alla base del vincoli paesaggistici ex L. 1497/39 denominati "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Nardo" decretata il 19-12-1969 e dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975.

n. 30 Istanza n. 246 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 246 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzare come Zona B.21 - residenziali a carattere semintensivo (art 58 - NTA del PRG) le aree già classificate come zone B.4 nel previgente PRG, e come zona F.34 (art 109 - NTA del PRG) quelle rispettivamente classificate come zone E.2 dal medesimo previgente strumento urbanistico. Si chiede inoltre di ritipizzare a sede viaria il prolungamento di via dei Gerani e in ragione della riclassificazione delle aree sopra citate di eliminare il collegamento previsto dal PRG tra via dei gerani e via Glicini.

Si rappresenta inoltre che il Comune di Nardò nella Delibera del CC. n.32 del 21.03.2012 di controdeduzioni sulle determinazioni regionali della DGR n. 1167 del 18.05.2010, nell'allegata relazione di chiarimenti e controdeduzioni a pag. 7, afferma che il fabbricato esistente nell'area sia legittimamente

esistente. (Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.4 di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade parzialmente nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B" (punto 5.1).

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade negli Ambiti Territoriale Estesi di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta direttamente interessata da una componente del suddetto sistema, nel dettaglio dall'area litoranea e relativa area annessa sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.07 "Coste ed aree litoranee" delle NTA del PUTT/P;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Tuttavia si rileva che l'area risulta essere interessata dall'area annessa ai "boschi" come cartografati dal PPTR e sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura nel dettaglio da "Territori costieri" sottoposti alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Area di rispetto dei boschi" di cui all'art.63 delle NTA del PPTR;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona della riviera sita nell'ambito del comune di Nardo` decretata il 15.10.1952 e dalla

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico “Cono Visuale” denominato “Montagna Spaccata” di cui all'art. 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante riferita all'istanze n. 246 ex gruppo 6, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto di significativa valenza paesaggistica,

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina.

Premesso quanto sopra, nel presupposto che il fabbricato presente nell'area sia legittimamente esistente, così come asserito nell'allegata relazione di chiarimenti e controdeduzioni di cui alla Delibera del CC. n.32 del 21.03.2012, si ritiene che la proposta di variante sia assentibile, ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dagli articoli 58 e 109 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con:

- gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell'ambito territoriale esteso interessato;
- le prescrizioni di base di cui all'art 3.10 delle NTA del PUTT/P riferite all'area di pertinenza e area annessa all'ATD “boschi e macchie”;
- le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona della riviera sita nell'ambito del comune di Nardo` decretata il 15.10.1952 e della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò”;
- le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il “Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano” e con le “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”.

n. 31 Istanza n. 274 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 274 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di ritipizzare il lotto di proprietà dell'osservante da zona C7 - di sviluppo turistico - a Zona B 22 - turistico residenziali disciplinate dall'art 59 delle NTA del PRG. Si rappresenta inoltre che il Comune di Nardò nella Delibera del CC. n.32 del 21.03.2012 di controdeduzioni sulle determinazioni regionali della DGR n. 1167 del 18.05.2010, nell'allegata relazione di chiarimenti e controdeduzioni a pag. 8, afferma che la costruzione esistente nell'area è stata realizzata con regolare concessione Edilizia.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione della Tav. n.8 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” che alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) (punto 5.2).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'area su cui ricade la proposta di variante sebbene qualificata quale “Territorio Costruito” ai sensi del punto 5.1 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, è tutelata dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all'istanza n. 274 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante riferita all'istanza n. 27446 ex gruppo 6, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto di significativa valenza paesaggistica,

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina. Essi assumono rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico, poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi di connessione a rete ecologica territoriale.

Premesso quanto sopra, nel presupposto che il fabbricato presente nell'area sia legittimamente esistente, così come asserito nell'allegata relazione di chiarimenti e controdeduzioni di cui alla Delibera del CC. n.32 del 21.03.2012, si ritiene che la proposta di variante sia assentibile, ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall'art. 59 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con:

- le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" (ed integrata con decreto del 01.08.1985);
- le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il "Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" e con le "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)".

n.32 Istanza n. 290 ex gruppo 6.

(Descrizione intervento proposto)

L'istanza n. 290 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di eliminare il tratto viario ricadente nella particella 301 fg 120 a ridosso della zona F.34 e ritipizzando le suddette aree come F. 34 - parco attrezzato (art. 109 delle NTA del PRG).

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione delle tavole di perimetrazione dei "Territori Costruiti" (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell' Ambito Territoriale Esteso di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante, così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010), nonché dagli elaborati di PPTR, l'area è interessata direttamente da una compagine boschiva;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema.

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Reticolo idrografico di connessione della RER" di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene paesaggistico "boschi" sottoposto alle norme di salvaguardia di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Area di rispetto dei boschi" di cui all'art.63 delle NTA del PPTR;

Struttura Antropica e Storico Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposta alle norme di salvaguardia di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona della riviera sita nell'ambito del comune di Nardo` decretata il 15.10.1952, dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Nardò", decretata il 19.12.1969 e dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r);
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Cono Visuale" denominato "Montagna Spaccata" di cui all'art. 85 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto di significativa valenza paesaggistica.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le compagini boschive, e i versanti rocciosi con i canali carsici che strutturano il paesaggio della costa neretina..

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' articolo 109 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, debbano risultare compatibili con:

- gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell'ambito territoriale esteso interessato;
- le prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P riferite all'area di pertinenza e area annessa all'ATD "boschi e macchie" nonché con le norme di salvaguardia di cui all'art. 62 delle NTA del

PPTR;

- le motivazioni alla base dei vincoli paesaggistici ex L. 1497/39 denominati “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona della riviera sita nell’ambito del comune di Nardò”, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Nardò”, e “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò”.

nn. 33 e 34 Istanza n. 291, 292 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

Le istanze n. 291, 292 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottate dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propongono di eliminare il tratto viario tra le due zone B.27- giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto e B.15 - nuclei residenziali con giardino -, ritipizzando la relativa superficie della sede stradale come B.27 - giardini consolidati allo stato di fatto - (art. 64 delle NTA del PRG). (Tutele paesaggistiche).

Dalla consultazione della Tav. n.4 di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l’area interessata dalla proposta di variante ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B” (punto 5.1).

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l’area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all’interno di un’area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e pertanto anche se qualificata quale “Territorio Costruito” ai sensi del punto 5.1 dell’art 1.03 delle NTA del PUTT/P ed è esclusa dalle disposizione di cui al comma 1 del D.Lgs 42/2004 l’area è tutelata dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” decretata il 04.09.1975 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).

Premesso quanto sopra la variante al PRG di cui all’istanza n. 33, 34 ex gruppo 6 è da sottoporre a rilascio di parere paesaggistico ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e le relative trasformazioni sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. (Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni) Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante riferita all’istanze n. 291, 292 ex gruppo 6, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto di significativa valenza paesaggistica a carattere rurale.

In particolare il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti, quali alberi di ulivo e muri a secco che strutturano il paesaggio rurale della costa neretina e che assumono rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico, poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell’art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall’ articolo 64 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, debbano risultare compatibili con:

- gli obiettivi generali di tutela (indirizzi e direttive) dell’ambito territoriale esteso interessato;
- le motivazioni alla base del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominati “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò”.

n. 35 Istanza n. 299 ex gruppo 6

(Descrizione intervento proposto)

L’istanza n. 299 ex gruppo 6 di variante al PRG vigente del Comune di Nardò, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.111/2005, propone di includere le aree ricadenti nelle par.lla 82, 267, 87, 89, 90 foglio 115 e tipizzate come F.14 verde attrezzato - (art. 92 delle NTA del PRG) e come sedi stradali, includendole nel perimetro dell’adiacente comparto n. 9.

(Tutele paesaggistiche)

Dalla consultazione delle tavole di perimetrazione dei “Territori Costruiti” (art. 5.05 delle NTA del PUTT/P), si rileva che l’area interessata dalla proposta di variante non ricade nei cd. Territori Costruiti.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade negli Ambiti Territoriale Estesi di tipo C e (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area su cui ricade la proposta di variante così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta interessata da particolari componenti del suddetto sistema;

(Istruttoria rapporti con il PPTR)

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura Antropica e Storico-Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e conclusioni)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante riferita all'istanze n. 299 ex gruppo 6, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto di significativa valenza paesaggistica a carattere rurale.

In particolare il valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti, quali alberi di ulivo e muri a secco che strutturano il paesaggio rurale della costa neretina.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la variante proposta sia assentibile ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P a condizione che le trasformazioni comunque previste dall' artt 92, 117 delle NTA del PRG, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, risultino compatibili con gli obiettivi

- varianti indicate con il n. 26: l'Amm.ne Com.le nel condividere i rilievi regionali contenuti nella D.G.R. n. 1167/2010, propone per l'ambito interessato la tipizzazione quale "Zona E.3- zona agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica" anziché quella di "Zona B.24". Si prende atto di quanto determinato dal Consiglio comunale;
- variante indicata con il n. 30: si ritiene di poter condividere le determinazioni comunali ovvero la proposta avanzata è relativa ad aree interessate dalla presenza di edificazione e dal ripristino di un modesto tratto di viabilità erroneamente quest'ultimo tipizzato dal PRG come zona B21. Si prende atto di quanto determinato dal Consiglio comunale;
- variante indicata con il n. 31: si ritiene di poter condividere le determinazioni comunali in considerazione di quanto evidenziato dal Comune di Nardò, ovvero la proposta avanzata è relativa ad un'area interessata dalla presenza di edificazione realizzata a seguito di L.E. del 1962 e non implica- come evidenziato dal Comune- un incremento della volumetria esistente nè del carico insediativo di PRG;

C) Aspetti relativi a talune specifiche problematiche

- "osservazione n. 40" (punto 12 della tabella sopra riportata): si precisa che detta variante per mero errore materiale non risulta compresa nell'elenco SUR, e che la stessa, in ogni caso risulta essere compresa tra quelle esaminate e condivise dal CUR e come tale da intendersi compresa tra quelle approvate;
- "ex osservazione n. 142" (punto 22 della tabella sopra riportata): si precisa che la variante, ancorché, per mero errore materiale non risulta tra quelle esaminate dal CUR, deve intendersi oggetto di parere positivo alla stregua delle "osservazioni nn. 139; 140; 143; 227", tutte riportate al n. 22 dell'elenco SUR ed esaminate favorevolmente dagli Uffici;
- "osservazione n. 89": si precisa che la stessa risulta compresa tra quelle non accolte dal Consiglio Comunale, giusta quanto riportato nell'elaborato denominato "A.2.1", laddove al paragrafo delle cd "Determinazioni Definitive del Consiglio Comunali" è testualmente riportato quanto segue:
 "La soluzione urbanistica richiesta per l'incrocio è stata già risolta con la sistemazione dell'assetto viario da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici conservando la sede viaria esistente, La richiesta tipizzazione quale Zona B25 dei lotti interessati dalla risistemazione dell'incrocio non può essere accolta in quanto già superata dalle prescrizioni dettate dalla Regione Puglia in sede di approvazione definitiva del PRG.....".

Precisato quanto sopra, si conferma la esclusione della "osservazione n. 89" da quelle oggetto di determinazioni regionali.

In definitiva, con riferimento alla relazione istruttoria SUR n. 7/2010, al parere CUR n. 7/2010 ed alla D.G.R. n. 1167/2010 di approvazione con prescrizioni, nonché sulla scorta delle precisazioni innanzi riportate, degli adeguamenti e dell'esame delle controdeduzioni comunali, adottate con Del. di C.C. 32/2012, ad esito delle prescrizioni regionali relative alle diverse varianti puntuali adottate con Del. di C.C. n. 111 del 16-01-2005, si ritiene esaustivamente di:

- ritenere ammissibili dal punto di vista tecnico -urbanistico le varianti individuate nell'elenco innanzi riportato con i numeri: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33 e 34.
- ritenere non ammissibili dal punto di vista tecnico - urbanistico le varianti individuate nell'elenco innanzi riportato con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15,16 e 17.

Ciò posto, atteso la particolare complessità della proposta comunale, soprattutto con riferimento agli aspetti cartografici, si ritiene necessario richiedere l' "adeguamento cartografico" degli elaborati di cui alla deliberazione CC n. 111/2005 alle risultanze del presente provvedimento e di richiedere, altresì, di

provvedere in tale fase agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

In ordine alle osservazioni, si conferma quanto già determinato dalla Giunta con la deliberazione n. 1167/2010.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare la variante al P.R.G. per variegati ambiti puntuali adottata dal Comune di Nardò (Le) con delibera di C.C. n. 111 del 16/12/2005, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla deliberazione G.R. n. 1167/2010 così come integrate e/o modificate esaustivamente nei termini in relazione riportati; il tutto con richiesta al Comune, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, di predisporre elaborati grafici contenenti il riporto delle determinazioni esaustive adottate con il presente provvedimento, richiedendo altresì di provvedere, nel contempo, agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.”“

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, per le motivazioni e considerazioni esposte in relazione, la variante al P.R.G. per variegati ambiti puntuali, adottata dal Comune di Nardò (Le) con delibera di C.C. n. 111 del 16/12/2005, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla deliberazione G.R. n. 1167/2010 così come integrate e/o modificate esaustivamente nei termini in relazione riportati, con richiesta al Comune, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, di predisporre elaborati grafici contenenti il riporto delle determinazioni esaustive adottate con il presente provvedimento, richiedendo altresì di provvedere, nel contempo, agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DI RILASCIARE il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni ex art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/p nei termini di cui alla nota prot. n. 5793 del 15 aprile 2014 del Servizio Assetto del Territorio- ufficio Pianificazione Paesaggistica- in relazione riportata il cui contenuto qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto;

DI RISERVARSI l'approvazione definitiva delle varianti in questione ad esito degli adempimenti posti in capo al Comune, innanzi esposti;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
